



Provincia di Olbia -Tempio

**MODIFICA REGOLAMENTO PER  
L'ISTITUZIONE DELL'ANAGRAFE  
PATRIMONIALE DEGLI  
AMMINISTRATORI PROVINCIALI  
PER ADEGUARLO AL D.LGS.  
14/03/2013 n. 33**

(approvato con deliberazione C.P. n. 23 del 13/06/2013)

**Soppressioni in grassetto**

*Inserimenti e modifiche in corsivo sottolineato*

Approvato dal C.P. con delibera n. del

## **ART.1**

### **Anagrafe patrimoniale e pubblicità stato patrimoniale degli amministratori locali**

Ai sensi **dell'art. 3 del D.L 10 Ottobre 2012 n..174 convertito in legge 7/12/2012 n.213** e dell'art. 19 comma 8 dello Statuto è istituita presso il consiglio Provinciale, l'anagrafe patrimoniale degli amministratori della Provincia.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai titolari di cariche pubbliche elettive e di governo della Provincia O.T e precisamente:

- 1) Al Presidente,
- 2) Ai Consiglieri provinciali;
- 3) Agli assessori

Il presente regolamento disciplina gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 14 del Dlgs 14 Marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico della Provincia.

## **ART.2**

### **Adempimenti degli amministratori provinciali**

Entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti o dalla nomina ed entro il 31 Maggio di ogni anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli amministratori di cui al precedente art. 1, sono tenuti a depositare presso la segreteria generale del Consiglio :

- a) Una dichiarazione da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, sul sito Internet della Provincia, recante :
  - i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati;
  - i beni immobili e mobili posseduti, iscritti nei pubblici registri;
  - le partecipazioni in società quotate e non quotate;
  - la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie, il tutto con l'indicazione della data di acquisizione e con l'apposizione della formula " Dichiaro, consapevole delle responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, che la dichiarazione corrisponde al vero";
- b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'IRPEF;
- c) dichiarazione dell'attività prevalente;
- d) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti;
- e) il curriculum;
- f) i compensi di qualunque natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con i fondi pubblici;

- g) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso Enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- h) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti.

I succitati adempimenti devono riguardare la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non legalmente separato **in regime di comunione dei beni** e dei **figli minori conviventi, parenti entro il secondo grado**, se consenzienti. In caso di rifiuto di quest'ultimi, il dichiarante ne fa esplicita attestazione.

Ai soggetti diversi dal titolare dell'organo politico non si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 (dati aperti e riutilizzo) del D.lgs 14/03/2013, n.33.

### **ART. 3**

#### **Attestazioni concernenti variazioni patrimoniali**

Gli adempimenti di cui al precedente art. 2 devono essere rinnovati annualmente entro un mese dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Il Dirigente del settore 1 provvederà;

- ad acquisire dagli amministratori di cui all'art. 1 copia delle dichiarazioni annuali dei redditi,
- un'attestazione concernente la variazione della situazione patrimoniale di cui al precedente articolo 2 concernente anche i soggetti di cui all'ultimo comma dell'art. 2,
- a predisporre apposita modulistica da trasmettere agli amministratori;
- a raccogliere i dati e i documenti di cui all'art. 2 corredati dall'atto di nomina o di proclamazione degli organi elettivi, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo ai fini di adempiere agli obblighi di pubblicazione.

Il Segretario generale ai sensi del successivo art. 7, provvederà a far pubblicare i dati sul sito Internet Istituzionale della Provincia nelle forme previste dall'art. 14 secondo comma del D.lgs. 33/2013.

### **ART. 4**

#### **Dichiarazione finale di fine mandato**

Entro un mese dalla cessazione del mandato, gli amministratori di cui all'art. 1, si dovranno impegnare a depositare una dichiarazione finale concernente lo stato patrimoniale, analoga a quella indicata al precedente art. 2.

### **ART. 5**

#### **Inadempienza e obbligo di rapporto**

In caso di inadempienza degli obblighi di cui ai precedenti articoli 2,3 e 4, il Presidente della Provincia o chi ne fa le veci ( Vice Presidente) ai sensi dell'art. 17 della L. 24 novembre 1981, n. 689 , provvederà formalmente a diffidare l'inadempiente a provvedere entro il termine di 15 giorni.

### **ART. 6**

### **Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari**

I Gruppi consiliari provvedono a far pubblicare i dati relativi ai rendiconti dei fondi assegnati, evidenziando le risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate unitamente agli atti e alle relazioni e agli organi di controllo.

A tal fine il Presidente del Consiglio coadiuvato dal Dirigente del Settore I, provvederà a comunicare i dati relativi ai rendiconti, al Collegio dei Revisori dei Conti, per gli adempimenti di competenza.

Il Segretario Generale provvederà a far pubblicare i rendiconti, nell'apposita Sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito Istituzionale della Provincia, nel rispetto delle disposizioni organizzative di cui all'allegato "A" del D.lgs. 33/2013

## **ART. 7**

### **Applicazione sanzioni amministrative**

Qualora l'amministratore ottemperi parzialmente entro il termine di cui all'art. 5 verrà irrogata una sanzione amministrativa di euro **2000, 500,00**, qualora non provveda in alcun modo a trasmettere alla Segreteria generale del Consiglio, gli atti richiesti, si applicherà una sanzione di euro 10.000.

Le sanzioni si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Dlgs 33/2013 ( 20/04/2013).

Il Presidente provvederà a comunicare l'inadempienza al Consiglio Provinciale e a far pubblicare la notizia nel sito Internet della Provincia .

La mancata pubblicazione dei rendiconti dei Gruppi consiliari di cui all'art. 6 comporterà a carico dei Gruppi consiliari provinciali, la riduzione del 50% delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno.

In attuazione dell'art. 12 comma 11 dello statuto Provinciale per la riscossione delle sanzioni si applicano le disposizioni del vigente regolamento di contabilità e dell'art. 17 della L. 24/11/1981, n. 689.

## **ART. 8**

### **Tenuta e aggiornamento anagrafe amministratori**

La tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale degli amministratori sarà affidata al Dirigente del Settore 1 , la pubblicazione dei dati sul sito internet è di competenza del Segretario Generale ai sensi dell'art. 9 dello statuto.

## **Art. 9**

### **Entrata in vigore del regolamento**

Il presente regolamento a norma dell'art. 12 dello statuto, entrerà in vigore nelle forme e tempi previsti dalle disposizioni vigenti per la deliberazione che l'approva.